



**COMUNE DI SALÒ**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**

**Ordinanza N. 93**  
**Data di registrazione 31/05/2022**

**OGGETTO: NAVIGAZIONE ALL'INTERNO DEL GOLFO DI SALÒ'**

**SINDACO**

**VISTO** l'art. 64, comma 6, della L.R. 4 aprile 2012, n. 6, il quale prevede che fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 58, restano in vigore gli articoli da 92 a 121 della L.R. n. 11/2009;

**VISTO** l'art. 105 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11, e s.m.i. (Limitazione alla circolazione delle unità di navigazione) il quale dispone che:

- al di fuori della fascia di protezione di cui all'articolo 103, fissata in 150 mt. nel tratto costiero del golfo di Salò, è obbligo dei conducenti delle unità di navigazione regolare la velocità avuto riguardo alla manovrabilità del mezzo, con speciale riferimento alle sue qualità evolutive nelle condizioni del momento, alla distanza di arresto, alla densità del traffico, alla visibilità e allo stato del lago, in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità;
- in ogni caso la velocità non può superare il limite massimo di venti nodi nelle ore diurne e di cinque nodi nelle ore notturne tranne che per le unità in prova o in collaudo debitamente autorizzate dagli organi competenti;

**RAMMENTATO** che, ai sensi dell'art. 103, comma 2, della L.R. n. 11/2009, alle unità di navigazione a motore è consentito l'attraversamento della predetta fascia di protezione ad una velocità non superiore a tre nodi per l'approdo e la partenza purché la manovra sia effettuata perpendicolarmente alla costa;

**DATO ATTO** che durante il periodo estivo nel Golfo di Salò, caratterizzato da una limitata larghezza in relazione alla sua estensione, si verifica una presenza consistente di attività di navigazione che, oltre a costituire costante pericolo per le numerose persone dedite alla balneazione nelle acque dello stesso Golfo ed a generare sovente moto ondoso che provoca danni alle strutture fisse e alle numerose imbarcazioni ormeggiate nella zona portuale prospiciente il Lungolago Zanardelli, comporta problemi alla circolazione con frequenti rischi di incidente;

**CONSTATATO**, altresì, che la ripetuta violazione delle norme di comportamento di navigazione in un contesto così peculiare, avuto particolare riguardo al rilevante fenomeno del superamento dei limiti di velocità da parte di unità di navigazione che vengono condotte da privati che in numerosi casi non sono neppure in possesso della necessaria esperienza, aggravano tale situazione di rischio, esponendo a potenziale pericolo i fruitori a vario titolo delle acque interne di cui è argomento;

**RAVVISATA** l'urgente necessità di garantire l'incolumità pubblica e l'integrità fisica delle persone, di strutture ed imbarcazioni mediante misure che:

- a) - riducano la velocità delle unità di navigazione all'interno del Golfo di Salò, stante la sua particolare conformazione, al di fuori della fascia di protezione dei tratti costieri dello stesso Golfo di cui all'art. 103, comma 2, della L.R. n. 11/2009;

- b) - prevedano che il transito delle unità di navigazione, in entrata o in uscita dal Golfo di Salò, debba avvenire utilizzando un apposito “canale di sicurezza”, consistente in una via d’acqua navigabile senza pericolo il cui percorso è delimitato da boe e segnalato da idonea segnaletica;
- c) - vietino la pratica di attività sportive acquatiche, la navigazione tramite moto d’acqua e mezzi di trasporto similari, nonché attività di sci nautico e similari, che per gli spazi ristretti, che caratterizzano il golfo e per l’intenso traffico da diporto e di linea, potrebbero causare incidenti nautici per i limitati spazi di manovra;
- e) – evitino la rumorosità superiore a sessanta decibel, che, stante la conformazione acustica che si genera tra le due sponde del Golfo di Salò, potrebbero essere emessi da unità da diporto che navigano ad alta velocità e conseguenti giri motore elevati, per come stabilito dall’art. 117 della L.R. n. 11/2009 (come modificata dalla L.R.06/2012);

**RITENUTO**, sulla scorta di quanto prospettato dalle Autorità e dagli Enti interpellati ed in considerazione delle tempistiche necessarie per approntare il c.d. “canale di sicurezza” in rapporto al fatto che la stagione turistica è in fase avanzata, di limitarsi a regolamentare la velocità delle unità di navigazione private all’interno del Golfo di Salò e di rinviare ad un successivo Tavolo Tecnico gli occorrenti approfondimenti per l’istituzione di detta via d’acqua navigabile in sicurezza, con l’eventuale definizione dell’ambito applicativo e delle relative misure;

**VISTO** l’art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## **ORDINA,**

**nel periodo dal 1 giugno 2022 al 30 settembre 2022**, quanto segue:

**1) - all’interno del Golfo di Salò**, nel tratto compreso tra la foce del torrente Barbarano e la Punta del Corno, secondo quanto meglio risulta dalla predetta planimetria (All. A), **fuori dalla fascia di protezione costiera** di cui all’art. 103 della L.R. n. 11/2009, fissata in 150 mt. dalla riva, in cui deve sempre essere osservata una velocità massima non superiore a tre nodi, **la velocità massima delle unità di navigazione da diporto private è soggetta alla seguente limitazione:**

**- quindici nodi nelle ore diurne;**

**2) - all’interno del Golfo di Salò**, nel tratto compreso tra la foce del torrente Barbarano e la Punta del Corno, così come risulta dalla predetta planimetria (All. A), **fuori dalla fascia di protezione costiera** di cui all’art. 103 della L.R. n. 11/2009, fissata in 150 mt. dalla riva, in cui deve sempre essere osservata una velocità massima non superiore a tre nodi, **resta confermata la velocità massima delle unità di navigazione da diporto private di cinque nodi nelle ore notturne**, secondo quanto stabilito dall’art. 105, comma 2, della medesima L.R. n. 11/2009;

**3) – Fermo restando il divieto di ormeggio, sosta, ancoraggio e navigazione negli specchi acquei riservati alla balneazione fissata in 150 mt dalla riva, alle unità di navigazione da diporto private è consentito l’attraversamento della fascia di protezione costiera, fissata in 150 mt. dalla riva, ad una velocità non superiore a tre nodi per l’approdo e la partenza dagli ormeggi, purché la manovra sia effettuata perpendicolarmente alla costa, essendo in ogni caso vietata la navigazione parallela a quest’ultima all’interno della suddetta fascia;**

**4) - anche entro i predetti limiti di velocità, la condotta delle unità di navigazione da diporto private dovrà comunque evitare che si crei moto ondoso od effetti di risucchio in grado di creare pericolo per la balneazione e danni alle altre unità nautiche in stazionamento o in navigazione, nonché alle opere idrauliche;**

5) - le prescrizioni recate dalla presente ordinanza possono essere **derogate** in relazione a situazioni contingenti riconducibili a circostanze emergenziali od a particolari condizioni atmosferiche o meteorologiche;

6) - all'interno del Golfo di Salò, nel tratto compreso tra la foce del torrente Barbarano e la Punta del Corno, così come risulta dalla predetta planimetria (All. A) è **disposto il divieto di utilizzo delle moto d'acqua e mezzi simili, il divieto di deposito finalizzato all'alaggio ed al varo di moto d'acqua e simili su spiaggia o su aree demaniali in genere.**

7) - all'interno del Golfo di Salò, nel tratto compreso tra la foce del torrente Barbarano e la Punta del Corno, così come risulta dalla predetta planimetria (All. A) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, causa l'elevato numero di imbarcazioni presenti all'interno durante il periodo estivo, è **disposto il divieto di esercizio dell'attività di sci nautico e attività ludiche e sportive acquatiche simili allo sci nautico.**

8) - all'interno del Golfo di Salò, come in tutto il bacino lacuale del lago di Garda è vietato provocare rumori molesti superiori a sessanta decibel misurati a 20 metri di distanza secondo quanto stabilito dall'art. 117 della L.R. n. 11/2009 (come modificata dalla L.R.06/2012);

9) - è fatto obbligo a chiunque di osservare e far rispettare la presente ordinanza, con l'avvertenza che i **contravventori** saranno puniti ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005, e sue successive modifiche (Codice della Nautica da Diporto), salvo che il fatto non costituisca più grave reato e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone e/o cose in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite;

10) - la presente ordinanza, con riferimento a quanto previsto dall'art. 106 della L.R. n. 11/2009, non si applica: - alle unità in servizio di ordine pubblico, vigilanza, soccorso, nonché alle unità operative appositamente autorizzate; - alle unità in servizio di trasporto pubblico di linea; - alle unità adibite a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate;

11) - di comunicare la presente ordinanza:

- alla Regione Lombardia;
- all'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro;
- al Comune di San Felice del Benaco;
- alla Gestione Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como;
- alla Prefettura di Brescia;
- alla Questura di Brescia;
- alla Guardia Costiera Lago di Garda - U.O. Sicurezza della Navigazione -;
- al Comando Compagnia Carabinieri di Salò;
- alla Comando Compagnia Carabinieri di Caprino Veronese per Motovedetta CC 605;
- alla Guardia di Finanza di Salò;
- al Comando di Polizia Locale di Salò;
- alla Guardia di Finanza Navale di Salò;
- al Comando Vigili del Fuoco Brescia - Distaccamento di Salò;

12) - di dare la massima diffusione alla presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Salò, nonché sui canali social.



"Allegato A"

